

Comune di Boretto

BOZZA REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO E L'USO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE AL PORTO TURISTICO FLUVIALE DI BORETTO

Premesse

Il porto Turistico Fluviale Regionale di Boretto è stato istituito con Delibera del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 2688 del 28/07/1989.

Il porto turistico di proprietà comunale insiste in parte su di un'area in Concessione atto n. 64/13/R della Regione Emilia Romagna; per normare le attività in area portuale il Comune di Boretto ha redatto il presente Regolamento tenendo conto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per i servizi di taxi e di noleggio di autovettura e natante con conducente approvato con Delibera di Consiglio n. 28 del 14/04/1999.

Art.1 (Oggetto del regolamento)

Il presente Regolamento disciplina le attività del porto turistico di Boretto e la gestione delle strutture sportive annesse. Le disposizioni di seguito contenute sono obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi all'interno del Porto Turistico di Boretto e per coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, pontili, banchine ed infrastrutture ricadenti negli ambiti portuali concessi, sia a quelli che prestino la loro opera nell'ambito portuale. Parimenti vincolanti sono le obbligazioni, i divieti, le condizioni e le raccomandazioni emanate dagli organi competenti per la regolamentazione della navigazione fluviale, dal codice della navigazione, dal regolamento per la navigazione interna e dal regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna (delibera G.R. Emilia Romagna ITR/02/4961).

Art.2 Individuazione delle parti

Ai sensi del presente Regolamento interno sono identificati i seguenti soggetti:

- Concessionario : il Comune di Boretto in qualità di titolare della concessione regionale dell'area del porto fluviale;
- "Utente": la persona fisica, giuridica o Ente al quale è assegnato l'utilizzo del posto d'ormeggio o dei relativi servizi portuali, o che in ogni modo ne usufruisca nelle zone destinate all'ormeggio riservato (proprietario, Comandante o responsabile dell'imbarcazione, noleggiatore, ecc.).
- "Gestore" il soggetto che direttamente, o indirettamente tramite concessionario individuato ai sensi della normativa vigente, gestisce le strutture del porto turistico di Boretto e le annesse strutture sportive ed è tenuto al rispetto di quanto stabilito nell'atto di concessione e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento

Il Comune di Boretto (concessionario) potrà provvedere alla gestione del Porto Turistico direttamente e/o affidando tutti o parte dei servizi ad un soggetto terzo individuato ai sensi della normativa vigente identificato nel presente Regolamento con la denominazione "Gestore"

Art.3 Modifiche ed aggiornamenti

Il Comune di Boretto si riserva di aggiornare in ogni momento il presente Regolamento interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti, il Porto Turistico, in accordo con le determinazioni e con le disposizioni delle Autorità competenti.

Art.4 Contenuti dell'attività di gestione

Il gestore dell'area portuale individuata come da planimetria riportata nell'allegato "A" provvede, alla gestione delle strutture sportive in ambito portuale e a tutte le attività connesse. Al soggetto gestore vengono attribuiti tutti i poteri necessari alla fornitura dei servizi e delle prestazioni accessorie e connesse.

Art.5 Assegnazione dei posti d'ormeggio riservati ai pontili

- a) i pontili consentono l'ormeggio di imbarcazioni divise in categoria, secondo le dimensioni riportate nella tabella "Tariffe per l'ormeggio" approvate annualmente dalla Giunta Comunale.
- b) L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un posto d'ormeggio deve farne richiesta (scritta) al personale in servizio al porto e dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione (ingombri del natante). A ciascun ormeggio può essere attraccata una sola imbarcazione. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensioni maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, l'ente gestore in conseguenza del grave pregiudizio che può derivare ad esso o a terzi, applicherà le sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento, riservandosi la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.
- c) La porzione di pontili, prospiciente la gru per alaggio, - evidenziata con il colore rosso, come da planimetria allegata "A" - non può essere occupata da nessuna imbarcazione essendo zona riservata esclusivamente ad alaggio.
- d) La porzione di pontili - evidenziata con il colore giallo, (come da planimetria nell'allegato "A") - dovrà essere utilizzata esclusivamente per le imbarcazioni da competizione che intendono svolgere l'attività sportiva .
- e) Nel porto sono previsti gli ormeggi alla banchina destinati all'uso di **pubblica utilità.**
- f) le imbarcazioni in transito potranno ormeggiare per un periodo limitato e comunque non superiore a ventiquattro ore.

Art.6 Disponibilità d'ormeggio ai pontili

- a) L'utente che usufruisce dei posti d'ormeggio riservato ne ha la piena disponibilità ; il gestore si impegna a mantenere libero il posto d'ormeggio riservato ,con i mezzi a sua disposizione, quando l'utente si dovesse assentare dall'approdo per un qualsiasi periodo di tempo.
- b) Gli ormeggi sono annotati in apposito registro tenuto dal gestore nel quale vengono indicati: i nominativi degli utenti, il periodo di ormeggio concesso e l'ormeggio loro assegnato.
- c) Il gestore si riserva la facoltà di variare **temporaneamente** i posti d'ormeggio assegnati , per le seguenti motivazioni:
 - per variazioni idrometriche del fiume Po, condizioni meteorologiche, motivi di sicurezza, lavori e manutenzioni, manifestazioni sportive, motonautiche o simili eventi.
L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto per tali esigenze, pena la rimozione del natante a cura del gestore ed a spese dell'Utente.
- d) E' garantita la sosta ai pontili ad un numero max di 3 unità in transito così come è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia.
- e) La sosta è consentita solamente nei limiti autorizzati nel presente articolo, per qualsiasi imbarcazione che non rispetti giorni ed orari di sosta,, l'ente gestore applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento e dal contratto d'ormeggio.

Art.7 Assegnazione posti d'ormeggio riservati ai pontili Giudecca e San Marco

- a) Ai pontili d'ormeggio è consentito l'attracco di imbarcazioni max. di 5^a classe
- b) L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un ormeggio deve richiedere, in forma scritta, l'assegnazione all'ormeggio entro e non oltre sette giorni dalla data di utilizzo, dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione e della relativa stazza lorda e indicare la data di utilizzo dell'ormeggio. A seguito della richiesta di assegnazione d'ormeggio l'ente gestore , per motivi tecnici e causa di forza maggiore, si riserva di confermare o rifiutare l'assegnazione. Qualora l'utente non dichiari le esatte dimensioni della propria imbarcazione o riesca ad attraccare un natante di dimensione maggiori di quelle previste per il proprio ormeggio, il gestore in conseguenza del grave pregiudizio che può derivare ad esso o a terzi, applicherà le sanzioni previste dall'art.23 del presente regolamento, riservandosi la facoltà di disporre l'immediato allontanamento dell'imbarcazione.
- c) Le imbarcazioni che usufruiscono dei pontili per l'ormeggio pagano le tariffe sia per i servizi che per la sosta in conformità alla tabella "tariffe per l'ormeggio" deliberata annualmente dalla Giunta comunale .
- d) Il Gestore si riserva la facoltà di variare a suo insindacabile giudizio per cause di forza maggiore, le modalità di assegnazione dei posti per l'ormeggio.
- e) A ciascun pontile può ormeggiare una sola imbarcazione; solo ed esclusivamente il gestore , per motivi di causa

maggiore, può disporre l'attracco di più imbarcazioni.

Art.8 Disponibilità d'ormeggio ai pontili Giudecca e San Marco "

- a) Il gestore si riserva la facoltà di indicare, a suo insindacabile giudizio, l'eventuale pontile d'ormeggio da utilizzarsi. L'utente non può rifiutarsi di lasciare libero il pontile per qualsiasi motivo a seguito di disposizioni impartite dall'ente gestore e/o dalle autorità competenti in materia di navigazione e di polizia fluviale, pena la rimozione del natante a cura del gestore ed a spese dell'utente.
- b) La disponibilità all'ormeggio è consentita nel rispetto dei limiti evidenziati nell'art.7 ai punti a), c), e), del presente regolamento.
- c) L'utente che usufruisce dell'ormeggio ha piena disponibilità dello stesso esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie di sbarco/imbarco, non sono consentiti altri usi. Altri usi possono essere consentiti previa richiesta scritta da inoltrarsi, entro e non oltre 30 giorni, dalla data di utilizzo al gestore che si riserva la facoltà di autorizzare. Le richieste pervenute oltre il termine sopra citato sono da intendersi non ricevibili.
- d) E' garantita la sosta ai pontili alle unità di passaggio così come è sempre assicurata, gratuitamente, la sosta e l'ormeggio di mezzi navali delle competenti autorità fluviali e altre Forze di Polizia.
- e) per qualsiasi imbarcazione che non rispetti giorni ed orari di sosta autorizzati il gestore applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento.
- f) Qualora si verificassero avarie o eventi straordinari, a bordo di imbarcazioni all'ormeggio prive d'equipaggio, il gestore dovrà prendere ogni iniziativa per eliminare qualsiasi inconveniente che possa costituire pregiudizio alla sicurezza dei pontili e delle imbarcazioni ormeggiate.

Art.9. Manovre in porto

- a) L'utente nell'eseguire le manovre d'attracco e di partenza, dovrà attenersi alle disposizioni previste dalle norme e regolamenti per la navigazione interna, dal presente regolamento nonché a quelle verbali, impartite dal personale autorizzato. Nel caso in cui l'utente, nell'effettuazione delle manovre arrecasse danni alle strutture portuali dovrà immediatamente darne comunicazione al Gestore il quale si incaricherà delle relative riparazioni da addebitarsi all'utente.
- b) Lo spazio acqueo portuale in concessione è unicamente destinato a manovre d'ormeggio e disormeggio ed a rotte d'ingresso ed uscita dei natanti, è vietata la sosta.

Art.10 Contrassegni

Per consentire l'identificazione delle imbarcazioni da diportismo, aventi posti assegnati, gli utenti sono tenuti ad esporre, in posizione visibile, il contrassegno fornito dal gestore.

Art.11 Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza

- a) Le unità (imbarcazioni) degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge, relative alle unità da diporto nazionali e devono essere efficienti, ai fini della sicurezza, sia in navigazione sia in stazionamento. In particolare deve essere evitata ogni anormale predisposizione che possa determinare pericolo d'incendio e comunque la possibilità di arrecare danni alle altre unità limitrofe o alle infrastrutture portuali.
- b) Il gestore avrà la facoltà di dettare norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la miglior gestione del porto.
- c) Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza, potranno essere allontanate dal porto.
- d) Una copia delle chiavi delle imbarcazioni ormeggiate dovrà essere sempre depositata presso i locali del gestore.

Art.12 Ormeggio

- a) Le unità devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie
- b) I pontili sono corredati di sistemi d'ormeggio la cui manutenzione è a cura del gestore
- c) Le unità devono essere ormeggiate con cime fornite dall'Utente, della cui efficienza ed adeguatezza lo stesso è il

solo responsabile. Lo stesso risponderà dei danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o allentamento delle cime stesse.

Art.13 Assicurazione

- a) L'imbarcazione dell'Utente dovrà essere assicurata per responsabilità civile verso terzi comprendendosi tra i rischi anche gli eventuali danni apportati ad altre imbarcazioni, nonché alle attrezzature ed impianti del porto per massimali congrui. La copertura dovrà prevedere per ogni singola polizza la rinuncia alla rivalsa contro eventuali responsabili. A richiesta del Gestore l'Utente dovrà fornire copia della polizza assicurativa.
- b) Il concessionario ed il gestore si ritengono sollevati da qualsiasi danno a persone o cose in area portuale procurato dalle imbarcazioni in sosta e/o in transito e dalle imbarcazioni da competizione.

Art.14 Velocità spazio acqueo prospiciente il porto

- a) La velocità massima consentita alle unità prospicienti il porto è di 3 (tre) nodi (5 km/h circa).E' inoltre vietato ogni tipo di manovra per barche a motore, canotti, moto d'acqua e quant'altro possa cagionare situazioni di pericolo per le persone o di danno alle cose.
- b) E' consentito esclusivamente alle imbarcazioni da competizioni superare i limiti indicati nei giorni ed orari stabiliti dal gestore. I giorni e gli orari di prova dovranno essere indicati annualmente, entro il primo marzo di ogni anno, dal gestore che a seguito delle indicazioni pervenute predisporrà, in autonomia, il calendario annuale di prova.
- c) All'utente che non rispetti quanto previsto di cui ai punti a) e b) l'ente gestore applicherà quanto previsto dall'art.23 del presente regolamento.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI

Art.15 Utilizzo dell'ormeggio

L'utente non potrà cedere a terzi per nessun motivo l'utilizzo anche temporaneo dell'ormeggio assegnatogli, salvo preventiva autorizzazione del concessionario/gestore.

Art.16 Servizi agli utenti

E' prevista la fornitura agli utenti da parte del Gestore dei seguenti servizi:

- a) servizi generali, manutenzione dei pontili e pulizia
- b) Servizi sussidiari: all'utente è consentito l'utilizzo di energia elettrica ed acqua potabile per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di piccola e breve manutenzione. Non è consentito, se non previa autorizzazione da parte del gestore l'utilizzo di energia elettrica ed acqua potabile per mantenere lo stazionamento dell'imbarcazione. In caso di espressa autorizzazione saranno applicate le relative tariffe.
- c) servizio alaggio imbarcazioni tramite gru (consentito alle sole persone autorizzate dal gestore).

Il pagamento di tutti i servizi, prestazioni, ormeggi, alaggio imbarcazioni, utilizzo energia elettrica ed acqua e quant'altro il gestore è in grado di fornire, compresi nel presente articolo e nel Regolamento per l'esercizio e l'uso del porto turistico fluviale di Boretto, avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nella tabella " Tariffe per l'ormeggio", del Contratto d'ormeggio e dalle apposite convenzioni relative ai servizi portuali.

L'accesso ai servizi compresi nel presente regolamento è consentito solo agli utenti in regola con il contratto d'ormeggio.

Art.17 Comportamenti e rumori

- a) Nello spazio acqueo del porto, sulle banchine e pontili è vietato l'uso di proiettori e sirene, è altresì vietato l'utilizzo di strumenti di diffusione sonora.
- b) Il gestore si riserva la facoltà di negare all'Utente il proprio gradimento ove occorran le circostanze di cui all'art.28 del presente regolamento. Ogni lavoro che comporti rischi, disagio o molestia degli altri Utenti deve essere effettuato

nelle zone espressamente indicate dal gestore, di volta in volta. Nei casi di decadenza del rapporto contrattuale d'ormeggio, l'utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Dove non si provveda, il gestore ricorrerà alla rimozione dell'imbarcazione anche, ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'ambito portuale, addebitando all'Utente le relative spese.

Qualora un natante affondi nei pressi dei pontili e delle banchine l'Utente è obbligato alla relativa rimozione.

- c) Non è consentita l'attività di pesca nell'area portuale e sui pontili d'ormeggio qualora potenzialmente possa arrecare danni a cose e/o persone ,in sosta/transito.

L'attività di pesca e sosta è sempre vietata nello spazio acqueo destinato a manovre d'ormeggio, disormeggio, rotte di ingresso e uscita delle motonavi dirette ai pontili Giudecca e San Marco ed in prossimità delle motonavi stesse in sosta.

Il Gestore può disporre ai contravventori delle suddette disposizione la sospensione del contratto d'ormeggio e l'allontanamento delle persone che effettuano attività di pesca in zone vietate.

Art.18 Inquinamento

E' vietato l'abbandono o il gettito d'immondizie e ,d'ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare inquinamento al fiume, ai pontili e alle banchine, in genere, costituire fonti d'inquinamento ambientale.

Art.19 Accesso alla zona alaggi e circolazione dei veicoli.

- a) Per l'alaggio delle imbarcazioni gli utenti dovranno attenersi alle apposite indicazioni fermando e parcheggiando i veicoli esclusivamente nelle aree a ciò destinate.
- b) E' vietata la sosta ed il deposito di qualsiasi imbarcazione, invasi, carrelli o altro materiale al di fuori dei posti definiti . I veicoli parcheggiati ed ogni mezzo o cosa depositati abusivamente al di fuori dei posti definiti o concordati con l' ente gestore verranno rimossi, a spese del contravventore. E' egualmente vietato il deposito di qualsiasi oggetto sui pontili.

Art.20 Attività commerciali e professionali

Alle imbarcazioni, natanti ed a ogni altra unità che utilizza i servizi portuali non è consentito, salva espressa autorizzazione da rilasciarsi su insindacabile giudizio da parte dell'Ente comunale nel rispetto delle vigenti normative sui pubblici esercizi emanate dalle competenti autorità e dall'Amministrazione stessa , lo svolgimento di attività professionali e/o commerciali nello spazio acqueo in concessione sui pontili, nelle banchine, nell'area a terra . In particolare è vietato effettuare operazioni d'alaggio, varo, vendita di materiali vari, nonché qualsiasi attività commerciale, pubblicitaria e promozionale.

Attività professionali e/o commerciali potranno essere concesse, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale , a seguito di richiesta scritta da inoltrare al protocollo dell'Ente (concessionario) entro e non oltre 90 giorni dalla data prevista di inizio dell'attività , tale richiesta dovrà contenere ed esplicitare i termini specifici della attività da esercitare e del periodo per cui si intenda esercitarla.

L'Amministrazione Comunale e il gestore potranno, (come sopra indicato) a loro insindacabile giudizio concedere o meno l'autorizzazione riservandosi una valutazione preventiva sulla capacità delle strutture portuali ad accogliere tale attività.

Le richieste pervenute oltre il termine previsto e non contenente i termini specifici della attività da esercitare sono da intendersi non ricevibili; è inoltre data priorità di esame alla richiesta pervenuta in base alla data di protocollo.

Tali attività, se autorizzate e non comprese nella tabella “ Tariffe per l'ormeggio” deliberate dalla Giunta saranno normate da apposito contratto e/o accordo scritto tra le parti.

Art.21 Antincendio

E' assolutamente vietato fumare nelle aree adibite a rifornimento e sulle unità durante le operazioni di rifornimento. Il rifornimento di carburanti delle unità deve essere sempre e soltanto eseguito a motori spenti.

Art.22 Servizio di vigilanza

Il Gestore dovrà assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento interno e di tutte le altre disposizioni particolari vigenti in materia, potrà invitare gli Utenti ad attenervisi e segnalerà al concessionario infrazioni o rifiuti da parte degli utenti.

Il concessionario ed il Gestore non sono comunque responsabili per eventuali furti o sottrazioni o smarrimenti d'oggetti e denaro di chiunque soste o transiti nell'area del porto turistico di Boretto né per eventuali danni provocati a terzi.

Art.23 Sanzioni ed ammende

Nei confronti dei contravventori alle norme del presente Regolamento, saranno applicati i seguenti provvedimenti:

- a) Per la prima infrazione verrà inviata formale lettera di diffida
- b) Al verificarsi della seconda infrazione, o al perdurare della violazione delle obbligazioni indicate nel presente Regolamento e in considerazione del grave pregiudizio arrecato al buon funzionamento dell'approdo, il Gestore si riserva la facoltà di invocare l'anticipata risoluzione del contratto d'ormeggio stipulato.
- c) Nel caso di rifiuto di ottemperare all'invito d'osservanza delle disposizioni impartite dal personale di servizio il Gestore si riserva la facoltà di allocare a terra i mezzi con addebito delle spese relative all'Utente come previsto dal Contratto d'ormeggio.

Art.24 Servizi tecnici .

E' prevista la fornitura agli Utenti, nella misura compatibile con le disponibilità e con le richieste, dei servizi secondo le modalità e le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale .

Art.25 Tariffe

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutte le tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale e che il gestore sarà tenuto ad esporle pubblicamente nell'area portuale.

Art..26 Infrazioni

L'Utente è direttamente responsabile per eventuali infrazioni alle leggi di polizia e sicurezza

Art.27 Posti pubblici

Le imbarcazioni che saranno autorizzate dal gestore dell'approdo all'ormeggio nella parte destinata all'uso pubblico sono soggette al presente Regolamento, per quanto di loro competenza.

Art.28 Riserva

Il Gestore si riserva la facoltà di non concedere l'ormeggio ad imbarcazioni i cui proprietari, equipaggi od ospiti, abbiano dimostrato comportamento incompatibili con le funzioni istituzionali del concessionario e del gestore.